PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1416

Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia DGR n.100/2018 - Integrazioni e modifiche.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi, società partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 100 del 31 gennaio 2018 la Giunta Regionale ha approvato le "Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia" in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 19 D.Lgs. 175/2016.

Considerato che:

- 1. la Regione Puglia detiene una partecipazione indiretta di controllo totalitario nella Società ASECO S.p.A. per il tramite di Acquedotto Pugliese S.p.A.; detta partecipazione non è oggetto di cessione, come previsto dal "Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 D.Igs. n. 175/2016" di cui alla DGR n.2411/2018;
- 2. allo stato, dopo ben due Aste andate deserte, sono ancora in corso le procedure per la dismissione della partecipazione detenuta dalla Regione Puglia nella Terme di Santa Cesarea S.p.A. pari al 50,49%, dismissione prevista dal "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate-Aggiornamento ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016" di cui alla DGR n. 1473/2017 e confermata dal "Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016" di cui alla DGR n.2411/2018;
- 3. la L.R. n. 1/2011 e ss. mm. e ii. Titolo II Misure urgenti in materia di contenimento della spesa degli apparati amministrativi, all'art. 7 prevede quanto segue: "La Regione Puglia, con il presente titolo, si adegua a quanto previsto dagli articolo 6 e 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e ss.mm. e ii.. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai suoi enti strumentali, nonché alle aziende del Servizio sanitario regionale. Alle medesime disposizioni si adeguano le società interamente partecipate dalla Regione Puglia";
- 4. l'art. 1, comma 130 della n. 145/2018 ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 nei termini che seguono: "450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (...) Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica

tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento";

5. si ritiene opportuno verificare il rispetto delle disposizioni di cui alle Direttive in oggetto in ordine al contenimento delle spese di funzionamento, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia, la necessità di provvedere ad una modifica delle Direttive di cui alla DGR n. 100/2018 nei termini seguenti:

1. modificare l'art. 1 "Finalità e campo di applicazione" delle Direttive di che trattasi prevedendo l'applicabilità delle stesse anche alle seguenti società controllate:

Società controllata	Percentuale di controllo Regione Puglia	Struttura Regionale competente
Terme di Santa Cesarea S.p.A.	50,49%	Dipartimento sviluppo economico,innovazione, istruzione, formazione e lavoro
		Pec: areaeconomia@pec.rupar.puglia.it
ASECO S.p.A.	100%	Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale Pec: direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it

Con riferimento alla società ASECO S.p.A., trattandosi di una controllata indiretta, si precisa che le Direttive in oggetto nonché e le successive integrazioni e modifiche alle medesime, saranno applicate per il tramite della controllante Acquedotto Pugliese S.p.A., a cui spetta il compito di impartire le opportune disposizioni in merito;

2. inserire a valle dell'art. 2 "Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale" delle Direttive di che trattasi, il paragrafo 1. Definizione spesa di personale con il seguente contenuto:

"L'accezione "**spesa di personale**" è tendenzialmente univoca ed è da intendere in modo sostanziale prescindendo dall'allocazione in bilancio delle voci considerate. Le componenti di costo da considerare ai fini del calcolo della speso di personale sono:

- retribuzioni lorde-trattamento fisso ed accessorio- corrisposte al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- IRAP;
- buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altri Enti per il personale in posizione di comando;

Sono invece escluse dalle spese di personale le seguenti voci:

- gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo;
- le spese sostenute dall'Ente per il proprio personale comandato presso altri Enti e per le quali è
 previsto il rimborso da parte degii Enti utilizzatori;
- le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente;
- le spese sostenute per il personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate, nei

limiti delle risorse corrispondentemente assegnate.

Le componenti del costo da considerare/escludere ai fini del calcolo della "**spesa di personale**" sono rappresentate altresì da quelle espressamente indicate da pareri e pronunce della Corte dei Conti nonché del MEF.".

3. integrare e, laddove incompatibili, modificare le disposizioni di cui agii artt.: 3.2 "Direttive relative alle spese per il personale-Reclutamento del personale", 4.1 "Direttive relative alle altre spese di funzionamento-Incarichi di consuienza, studio e ricerca" e 4.2 "Direttive relative alle altre spese di funzionamento-Spese per missioni e trasferte", delle Direttive di che trattasi, richiamando l'operatività dei limiti di spesa di cui all'art. 7 comma 2 della LR. n. 1/2011, di seguito evidenziati:

TIPOLOGIA DI SPESA	LIMITI DI SPESA	Note
Spese per incarichi di studio e consuienza		
Spese per personale per contratti a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa		Per le Società che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per tale finalità, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009; nel caso in cui l'Ente non abbia sostenuto spese nel triennio 2007-2009, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali
Spese per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio	La spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.	
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza		
Spese per attività di formazione		
Spese per missioni anche all'estero, con esclusione delle missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali o comunitari		
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi	La spesa non deve essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009.	
Spese per sponsorizzazioni	Divieto	

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si precisa quanto segue:

- per la determinazione della spesa di personale, si rimanda all'accezione di cui la precedente art. 2;
- sono escluse dal computo delle spese di cui alla tabella precedente, ai fini del calcolo dei limiti
 previsti, le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano
 quindi alcun aggravio per il bilancio della Società;
- nel caso in cui la Società non abbia sostenuto spese per le finalità di cui alla tabella precedente nel 2009, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali (limite di spesa che a sua volta rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi);
- 4. sostituire l'art. 4.4.2: "Direttive relative alle altre spese di funzionamento Approvvigionamento di beni e servizi Modalità di acquisizione", par. "Ambiti merceologici ulteriori rispetto al DPCM 24 dicembre 2015", commi 2, let. b), 3, 4 e 5, nei termini che seguono:
 - "b) fermo restando l'obbligo di ricorrere agli strumenti di cui alla lettera a), in assenza di convenzioniquadro attive, le Società di cui all'art. 1 si approvvigioneranno autonomamente o in forma aggregata nelle modalità che seguono: nelle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di importo maggiore di 5.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, le Società di cui all'art. 1, in applicazione dell'art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, fanno ricorso, alternativamente:
 - al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
 - al sistema telematico di negoziazione messo a disposizione dal soggetto aggregatone regionale (Empulia).

Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, il ricorso a tali strumenti non costituisce un obbligo ma rientra nell'esercizio di una facoltà da parte delle Società di cui all'art. 1".

5. modificare l'art. 5 "Vigilanza e controllo", delle Direttive di che trattasi, prevedendo che la relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento, asseverata dall'organo di controllo contabile, che attesti il rispetto delle misure stabilite, venga trasmessa contestualmente al bilancio d'esercizio, oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Copertura finanziaria ai sensi dei D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto:

- 1) di approvare le modifiche alle "Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia" ex DGR n. 100/2018, illustrate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di incaricare la Sezione Raccordo al Sistema Regionale a trasmettere il presente provvedimento alle

società controllate dalla Regione Puglia e alle Strutture Regionali competenti *ratione materiae* indicate nell'art. 1 delle Direttive di cui alla DGR n. 100/2018, come integrate dal presente provvedimento;

3) pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA SILVIA PIEMONTE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA MICHELE EMILIANO